

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Provincia di Grosseto)



POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO
PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DI
RIMESSE E DEPOSITI VEICOLI
(D.P.R. 19-12-2001, n. 480)

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13 aprile 2018)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – NORME PER L'INSEDIAMENTO

Art. 3 – INIZIO ATTIVITA'

Art. 4 – SUBINGRESSI

Art. 5 – VARIAZIONI

Art. 6 – UTILIZZO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O DEPOSITO

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A.

Art. 8 – SANZIONI

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'insediamento, nel territorio comunale, delle attività di rimessa e deposito di veicoli, quali attività economiche, di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480, e del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per **rimessa** - il ricovero di veicoli su superficie coperta o scoperta connesso ad attività di parcheggio;
2. per **deposito** – il ricovero dei propri mezzi su superficie coperta e/o scoperta senza accesso del pubblico;
3. per **superficie** adibita a rimessa e/o deposito – la frazione di area di cui al successivo punto 4 adibita all'esercizio dell'attività, compresi gli spazi di manovra e gli spazi adibiti alle eventuali opere edilizie accessorie;
4. per **area** la somma delle superfici di cui al punto 3;
5. per **rimesse/depositi temporanei** le attività disciplinate dal successivo art. 6.

Art. 2 – NORME PER L'INSEDIAMENTO

L'insediamento delle attività di rimesse e depositi, di cui all'art.1, è consentito in aree ed immobili urbanisticamente compatibili ed è subordinato al rispetto della normativa edilizia, igienico sanitaria, ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, nonché alle norme stabilite dal Codice della Strada in materia di viabilità per i soli accessi carrai.

L'utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse (rimesse) o scoperte (a cielo aperto).

Inoltre, fatte salve le attività di cui all'art. 1.5, per le quali è previsto il solo obbligo di identificare l'area mediante ausili quali, a titolo esemplificativo, paletti, nastro, rete di cantiere, ecc (ausili che consentano la vigilanza sull'area e che, al contempo, permettano la facile rimozione alla fine dell'attività temporanea), le restanti rimesse/depositi dovranno essere idoneamente sistemate e recintate.

Art. 3 – INIZIO ATTIVITA'

L'inizio di nuove attività, il subingresso, il trasferimento in altre zone, l'ampliamento e la riduzione delle attività esistenti, è soggetto, ai sensi del D.P.R. 480/2001, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e può essere intrapresa dalla data del deposito, mediante procedure telematiche ai sensi del DPR 160/2010, della Segnalazione Certificata, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in relazione all'entità

delle opere eventualmente necessarie alla sistemazione dell'immobile o dell'area.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per utilizzo temporaneo di cui al successivo art. 6, non costituenti apertura di unità locale in forma permanente, dovranno essere trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla PEC dello Sportello Unico Attività Produttive, e dovranno obbligatoriamente essere firmate digitalmente dal Titolare/Legale Rappresentante o dal Professionista Incaricato con Delega SUAP.

Art. 4 – SUBINGRESSI

Il subingresso in proprietà, in gestione, o per causa di morte, è soggetto a segnalazione preventiva al Comune, con le modalità stabilite dall'art. 19 L. 241/90 (S.C.I.A.) e del D.P.R. 160/2010, e dà diritto immediato all'avvio dell'attività di impresa.

Art. 5 – VARIAZIONI

Le aziende esercenti l'attività, di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di comunicare le variazioni al Comune avvalendosi della S.C.I.A. (cessioni di quote, variazione legale rappresentante, ecc...).

Art. 6 – UTILIZZO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O DEPOSITO

L'utilizzo di aree da adibire a rimessa e/o deposito è regolato principalmente dalle norme del Regolamento Urbanistico vigente.

L'utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse o scoperte.

Tra la documentazione da allegare alla SCIA, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'avente titolo dichiara di conoscere il presente regolamento.

L'attività temporanea di rimessa o deposito di cui al presente regolamento è soggetta ai pareri vincolanti dell'Ufficio Urbanistica e del Servizio di Polizia Municipale.

L'attività non potrà arrecare danni per rumori molesti, vibrazioni, esalazioni, nei confronti degli insediamenti esistenti.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A.

Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a rimesse/depositi non temporanei, dovrà essere allegata obbligatoriamente la documentazione meglio precisata nella sezione specifica del sito istituzionale (Sito SUAP).

Analogamente, per i casi riguardanti S.C.I.A. per utilizzo temporaneo di aree da adibire a rimessa e/o deposito di cui al precedente art. 6, andrà allegata la documentazione meglio precisata nella sezione specifica del sito istituzionale (Sito SUAP).

Nel caso di S.C.I.A. presentate in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 6, interessanti medesime superfici/aree come definite all'art. 1.3 e 1.4, identico numero di veicoli stoccati, e, in generale, comportanti identici impatti sull'assetto del territorio, salve diverse disposizioni normative o regolamentari in materia, a corredo della S.C.I.A. potranno essere

ripresentate eventuali relazioni specialistiche, previste dalla normativa di settore (es. relazione previsionale di impatto acustico, ecc.) già allegate in precedenza.

Art. 8 – SANZIONI

Chiunque eserciti l'attività di rimessa/deposito di veicoli ai sensi del presente regolamento senza aver inoltrato la prescritta SCIA o, quando sia stato emesso un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 11 del r.d. 773/31 o in presenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione di tutte le sanzioni è regolato dalla legge regionale toscana n. 81/2000 e s.m.i..

Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale.

Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge.